

STATUTO

SINERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEMPIO PAUSANIA SS VIA FIUME
20

Numero REA: SS - 203857

Codice fiscale: 02779010905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" all'atto n.89455 di rep. e n.41267 di racc.	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione, denominazione e sede)	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 , comma 4 e degli arti-	
	coli 2, 5 e 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112	
	l'impresa in forma di Societa' cooperativa denominata "SINER-	
	GIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (in seguito anche cooperati-	
	va o società). La cooperativa ha sede legale nel Comune di	
	Tempio Pausania. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di	
	istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad	
	esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza sta-	
	bile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci	
	deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento	
	della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ARTICOLO 2 (Durata)	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di re-	
	cesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, conformemente alla Legge numero 381/91, non ha	

	scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale del-	
	la comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini, tramite la gestione di servizi sanitari, socia-	
	li, socio-educativi, socio assistenziali, socio-	
	riabilitativi, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'arti-	
	colo 1, lettera a) della Legge numero 381/1991, così come in-	
	tegrato dall'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo	
	112/2017.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei	
	soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità,	
	deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre	
	imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale, europea e internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare propri scopi sociali median-	
	te il coinvolgimento delle risorse della comunità , ed in spe-	
	cial modo volontari ed enti con finalità di solidarietà socia-	
	le, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei so-	
	ci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	

	La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali possibili in relazione al mercato di riferimento. Ai fini	
	del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla Legge. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci sono disciplinate, ove occorre,	
	da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Leg-	
	ge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche e integra-	
	zioni.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la cooperativa, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera	

	a) della legge numero 381/1991, come integrato dall'articolo
	17, comma 1, del decreto legislativo 112/2017, ha come oggetto
	lo svolgimento, in proprio o per conto terzi, anche tramite
	appalto o convenzione, delle seguenti attività:
	- attività di formazione, di istruzione e di consulenza in am-
	bito sia scolastico che professionale con particolare riferi-
	mento all'attività preparatoria al superamento di selezioni ed
	esami;
	- attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative;
	- attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario,
	dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture
	ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si
	erogano prestazioni sanitarie;
	- attività rese prevalentemente ad integrazione di quelle so-
	cio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tu-
	tela, all'assistenza e al supporto degli anziani, dei minori e
	dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoria-
	le nell'ambito di specifici progetti assistenziali;
	- attività di assistenza sociale non residenziale per anziani,
	minori e disabili;
	- attività e servizio di asilo nido, doposcuola per bambini e
	ragazzi, baby-sitting;
	- gestione di centri, strutture e spazi di socializzazione,
	animazione culturale e gestione del tempo libero;
	- attività di gestione di servizi e centri di riabilitazione

	nonché di centri di accoglienza semi-residenziali e residen-	
	ziali;	
	- attività di raccolta fondi a scopo benefico, anche a favore	
	di terzi;	
	- la creazione e gestione di strutture a ciclo residenziale o	
	semiresidenziale per anziani, minori, disabili, soggetti in	
	stato di quali ragazze madri e simili; a titolo esemplificati-	
	vo e non esaustivo: alloggio, case di riposo, case albergo,	
	case protette, centri diurni e/o notturni, centri di acco-	
	glienza, gruppi appartamento, soggiorni climatici, marini ru-	
	rali, montani e termali; il tutto eventualmente con annessi	
	pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevan-	
	de, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benes-	
	sere ed il grado di integrazione sociale degli assistiti, del-	
	le loro famiglie e delle in genere;	
	- la promozione, ideazione e gestione di iniziative per l'ag-	
	gregazione sociale, il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- la gestione di veicoli per accompagnare gli assistiti;	
	- la realizzazione e gestione di servizi nel settore sanita-	
	rio, paramedico e di assistenza alla persona; assistenza anche	
	domiciliare di soggetti bisognosi di cure, persone anziane,	
	soggetti indigenti, soggetti portatori di handicap psicofisici	
	o inabili, soggetti coinvolti in situazioni di disadattamento	
	e di devianza, morale e materiale;	

	- il trasporto e soccorso di infermi e feriti mediante auto-
	lettiga e trasporto di disabili;
	- il trasporto di sangue, liquidi e materiali biologici;
	- l'assistenza infermieristica, a carattere domiciliare o in
	centri di servizio opportunamente allestiti;
	- la gestione di personale strumentale: quali medici, psicolo-
	gi, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali,
	animatrici, assistenti domiciliari, fisioterapisti, ausiliari
	(OSS), personale di cucina (cuoca), personale amministrativo
	(impiegati), logopedisti.
	- lo svolgimento di attività di operatore del benessere attra-
	verso tecniche di aromaterapia, attività olistiche, coaching,
	counseling, cromopuntura, filosofia orientale, fiori austra-
	liani, fiori di bach, iridologia, kinesiologia, macrobiotica,
	marketing olistico, medicina cellulare, meditazione, micoter-
	pia, naturopatia, neuroscienze, notizie olistiche, nuova medi-
	cina germanica, nutraceutica, nutrizione ortomolecolare, pen-
	sieri olistici, protocollo o dieta gaps, radionica, riflesso-
	logia, spagyria, shiatzu, medicina tradizionale cinese e yoga.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in ap-
	positi albi o elenchi.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare/mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti nenti alle medesime compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate, allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre

per stimolare e favorire la tendenza dei soci alla previdenza e al risparmio, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate così come definiti dall'articolo 2 D.Lgs 112/2017, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in

10 di 48

	completare la loro formazione soggetti in possesso dei requi-	
	siti di cui al precedente articolo 5) e che siano in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio, e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	Oltre nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presen-	
	te statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali e ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla cooperativa, così	
	come previsto dal regolamento interno;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della coo-	

	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di re-	
	cesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel Libro dei Soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al con-	
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, data	
	e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax;	

	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la categoria dei soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta all'art. 38 del presente	
	statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f),
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC e il numero di fax;
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul Libro dei Soci.
	Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare

re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione e in mancanza, nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata o PEC alla cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio).	
	La qualità di socio si perde per:	
	- recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	

	- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione,	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge (articolo 2473 c.c.),	
	e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone fisiche è libero purchè siano de-	
	corsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 gior-	
	ni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 gior-	
	ni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata	

	a.r. o PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può effettuare un	
	tentativo di composizione con le modalità previste dall'art.	
	38 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudi-	
	ziaria Ordinaria territorialmente competente ai sensi	
	dell'art. 2532 cc.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Articolo 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di ammini-	
	strazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che ab-	
	bia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o , nel caso di socio volontario, che abbia cessa-	
	to in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	

19 di 48

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Articolo 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14, nonchè del-	
	la quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata	
	la morte del socio.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Articolo 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota interamente liberata, eventualmente riva-	
	lutata. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale della quota e la quota dei dividendi	
	eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio	

	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo. Il sovrapprezzo	
	versato non verrà rimborsato.	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-	
	sione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà accreditato, con delibera del	
	consiglio di amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	

22 di 48

	cinque). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel	
	fondo per il potenziamento aziendale di cui ai successivi ar-	
	ticoli 20 e 21, numero 1, lettera b), del presente statuto.	
	Articolo 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di	
	amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento o PEC, il proposto acquirente, e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il consi-	
	glio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito	
	ed in mancanza il socio sarà libero di vendere a chiunque.	
	Articolo 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa, il termine minimo	
	di durata del conferimento e l'eventuale esclusione o limita-	
	zione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	

	Articolo 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a	
	due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il consiglio di amministrazione;	
	d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, qualun-	
	que sia l'ammontare dei conferimenti. In ogni caso i voti at-	
	tribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	
	te, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge e il numero	
	di voti da essi portati. Oltre nei casi previsti dall'articolo	
	2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di re-	
	cesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	

	delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovvento-	
	ri non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 20 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere, ai sensi degli articolo 2526 e 2346 ultimo com-	
	ma, del Codice Civile, strumenti finanziari costituiti da quo-	
	te di finanziamento imputate a capitale sociale, oppure stru-	
	menti finanziari partecipativi o non partecipativi, discipli-	
	nando la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrati-	
	vi ad essi attribuiti secondo le norme di legge, da offrire in	
	sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di.	
	In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari, qualora	
	forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non	
	possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea	
	generale.	

I possessori di strumenti finanziari, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli.

In caso di perdite di bilancio queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale dai soci operatori e dei soci sovventori, nonchè le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote. Ciascun socio è possessore di una quota del valore minimo pari ad Euro 25,00 (euro venticinque).

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalle quote di finanziamento dei soci finanziatori;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente

	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-
	ci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;
	5) dalla riserva speciale indisponibile formata dagli apporti
	dei possessori di strumenti finanziari partecipativi;
	6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
	sta per Legge.
	Le riserve indivisibili per disposizione di Legge, per statuto
	o per deliberazione di soci, non possono essere ripartite tra
	i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello sciogli-
	mento della Società.
	Articolo 22 (Vincoli sulla quota e sua alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
	l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione
	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, for-
	nendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previ-
	ste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua respon-
	sabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato.
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-
	mento della comunicazione può proporre opposizione con le mo-
	dalità previste dall'articolo 38 del presente statuto, salva
	l'opposizione al Tribunale ai sensi dell'articolo 2530 del Co-
	dice Civile.
	Articolo 23 (Bilancio d'esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della Società, da indicare nella relazione sulla
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa.

	L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sugli utili an-	
	nuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla Legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 numero 59, nella misura prevista dalla Legge medesima o	
	da eventuali successive modifiche ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci finanzia-	
	tori;	
	e) ad eventuale dividendo ai sottoscrittori di strumenti fi-	
	nanziari partecipativi;	
	f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 numero 59 ed eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	

solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 (Ristorni)

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice Civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore della quota detenuta da

ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovven-
zione o quote di finanziamento nonchè attraverso l'attribuzio-
ne di altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa pur-
chè imputabili a capitale sociale o a riserva.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà
essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-
stione generato esclusivamente dall'attività con i soci (nè al
limite massimo stabilito dall'articolo 3 della legge numero
142/01 e successive modificazioni).

Dovrà inoltre tenersi conto del limite previsto dall'articolo
3, comma 2, lettera b).

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e Revisore legale dei conti, se nomi-
nati.

Articolo 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili in conformità
all'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 112/2017;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-
ventori;

	c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministra-	
	zione;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, all'Organo di controllo e/o al soggetto incari-	
	cato della revisione legale dei conti;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	g) provvede alle modifiche dello statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 della Legge numero 142/01 e successive mo-	
	dificazioni ed integrazioni, e gli eventuali altri regolamenti	
	interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo;	
	l) nomina i Liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	m) approva il bilancio sociale;	
	n) definisce i diritti e delibera l'emissione delle quote di	
	finanziamento e degli strumenti finanziari;	

	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla Legge e dal presente statuto, nonchè sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti	
	punti g), l) e n) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 27.	
	Articolo 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi altrove purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci ai recapiti risultanti dal Li-	
	bro dei Soci, a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro	
	mezzo, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	

cati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità, e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-

	la Società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da	
	inderogabili norme di Legge o da statuto.	
	Articolo 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel Libro dei Soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	

	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-
	menti all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-
	te.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
	re, Sindaco o dipendente della Cooperativa.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-
	cio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-
	presentante in bianco.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-
	presa.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-
	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,
	legalmente consentito.
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza

relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Articolo 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla Legge.

Articolo 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

	esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo amministra-	
	tivo e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Ci-	
	vile e coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'arti-	
	colo 7 del Decreto Legislativo numero 112/2017.	
	Articolo 32 (Compiti del Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti alla decisione dei soci dalla Legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonchè di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferi-	
	re agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esisten-	
	te, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-	
	bile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e/o dalle sue controllate.	

Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche da Vice Presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	

l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Articolo 34 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 112/2017, i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

	ne e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'artico-	
	lo 3 del Decreto Legislativo numero 112/2017 e sentito il pa-	
	rere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto	
	agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti at-	
	tribuiti ad alcuno di essi.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Orga-	
	no di controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Articolo 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	
	tano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe a lui conferite, potrà conferire speciali procu-	

re, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 37 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 112/2017, la società potrà nominare un sindaco unico quale organo di controllo.

L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

All'Organo di controllo può essere affidato l'incarico di effettuare la Revisione Legale dei Conti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile come richiamato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo numero 112/2017, purchè lo stesso sia integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

In alternativa all'Organo di controllo, per la sola funzione di Revisione Legale dei Conti, i soci possono nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione, operante e funzio-

	nante ai sensi di Legge.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di controllo e/o del sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dell'ufficio.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 38 (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai	
	rapporti sociali, purchè relative a diritti disponibili e ove	
	non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, do-	
	vranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite	
	conciliazione, in base alla procedura di mediazione di un Or-	
	ganismo iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Mini-	
	stero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta	
	delle parti. Ogni controversia non risolta tramite il procedi-	
	mento di mediazione sarà risolta in via definitiva da un arbi-	
	tro, designato, ad istanza della parte più diligente, dal Pre-	
	sidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in	
	via rituale, osservando nel procedimento e nel giudizio le	
	norme inderogabili del codice di procedura civile e provveden-	
	do anche sulle spese.	
	Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede la Società.	
	Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione so-	

no approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzianti ai sensi dell'articolo 10.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci finanziatori eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-

	ticolo 23, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora
	corrisposti;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio
	1992 numero 59 ed eventuali successive modifiche ed integra-
	zioni.
	TITOLO X
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Articolo 41 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.
	Articolo 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-
re ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperati-
va:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-
teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve indivisibili fra i soci coo-
operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa,
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di Legge sulle società cooperative sociali di cui
al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 112, e del Decre-
to del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo
2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice
Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a

48 di 48